

ritrovano tenuti a prestare l'opera loro al C. di X. nelle repulsive  
 incombenze per quel modo che era antico e necessario. Che finalmente  
 la parola supremato era di assai minor peso dell'altra di autorità  
 usata dal M. C. nella Legge 1634. di Tor. Quanto poi all'adict  
 ius supremo col quale si dinota il Mag. degl' Inquisitori averlo  
 preso dallo stesso M. C. che nella Legge 1640. di 27. Marzo lo  
 chiama e non potesse riprender l'opera senza mancare di riverenza  
 al Padrone. Anzi l'opera col aver dichiarati ardeboe questi Tribu-  
 nali derivati ed instituiti dal C. di X. avere spiegato in un giusta  
 dipendenza e relazione che papa tra padre e figlio, tra l'insti-  
 tuente e l'instituito. Non essere più innanzi portata la Proposizione  
 poiché ella era diretta soltanto ad escludere l'arbitrio e opporre  
 quell'ordine che ha conservata la Repubblica. Non potere gli uomi-  
 ni acquistare la felicità seguendo le passioni e gli appetiti, ma  
 usando della ragione e della virtù. Temer della Legge e del  
 Giudice colui stamente che ha l'animo disposto al vizio, ne  
 poter avere una Repubblica buona, Mag. se prima non ha buoni  
 Cittadini. La disciplina civile ragionare la prosperità dello Stato  
 e cadere lo Stato subito che sia caduta la disciplina. Per  
 quei mezzi coi quali fu creata e mantenuta un' Aristocrazia  
 così prodigiosa per li medesimi e non per altri doveri. Opporre all'  
 innocente prosperità. Dover benì le Leggi tener l'imperio, ma  
 dover seguirle anco i Mag. perché le Leggi non ardebo riputate  
 se non si fossero i Mag. che se facessero eseguire. Le Leggi non  
 poter prevedere tutte le circostanze dei Malefici, poiché se le  
 potessero prevedere, ogni reo senza l'opera del Giudice subirebbe  
 la pena impropria al suo delitto. Ma perché tra la Legge, ed il  
 caso intervengono molte circostanze, che fanno maggiore o minore  
 la colpa perciò alla Prudenza de' Giudici fu lasciato qualche  
 arbitrio anzi quello, che si ravvisa nella pratica giornaliera di  
 tutti li Mag. e che si ricorda nel prologo degli Statuti. Ricorre  
 il bene della Concordia e della eguaglianza e i mali della dis-  
 cordia e della dipartita. Chiuse Etando che dal confronto  
 fatto ognuno poteva comprendere che la Proposizione delli  
 due non pretege della nuda esecuzione delle Leggi opera dai